



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ordinanza N.
Data di registrazione

7
08/02/2024

OGGETTO: **DIVIETO DI VENDITA E DI CONSUMO SU AREA PUBBLICA DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE DI VETRO, IN LATTINE, BICCHIERI DI VETRO NELLE AREE PUBBLICHE DI PIAZZA CIULLO, CORSO VI APRILE, VIA MAZZINI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, PIAZZA BAGOLINO E NELLE VIE ADIACENTI E LIMITROFE ALLE SUDDETTE AREE, IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARRI DEL CARNEVALE 2024**

IL SINDACO

Il sottoscritto Ignazio Bacile, responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 7/2019, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno sottopone, per le determinazioni del sig. sindaco, la seguente proposta di O.S.:

Premesso che con prot. N. 8227 del 29/01/2024 inoltrata dal Presidente dell'Associazione Culturale "Carnevale Alcamese" con sede legale ad Alcamo in via Kennedy n. 258 lo stesso comunica il programma della manifestazione "Carnevale Alcamese 2024", e che nei giorni 11 e 13 febbraio 2024 si svolgerà la sfilati di carri allegorici e gruppi in maschera nelle principali vie cittadine, con inizio alle ore 15.00 e fino alle ore 23.00 e comunque fino a conclusione degli spettacoli connessi;

Visto il programma della manifestazione e considerato che in ragione di tale evento è prevedibile una notevole presenza di persone;

Considerato che:

- in tali occasioni, negli anni precedenti, si è riscontrato il fenomeno dell'abbandono su suolo pubblico, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e lattine che spesso finiscono per essere rotti e lasciati sparsi sul suolo, arrecando danno al decoro urbano e costituendo pericolo per i passanti;
- tale fenomeno potrebbe tradursi anche in ostacolo al regolare deflusso del pubblico presente e, nel caso in cui fosse necessario, uno sgombero d'urgenza dell'area di svolgimento degli eventi;

Dato atto che:

- nei luoghi di svolgimento della manifestazione- Centro storico della Città -sono presenti diverse attività commerciali e pubblici esercizi, destinati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- il fenomeno dell'abbandono di bottiglie di vetro e lattine si manifesta soprattutto nelle aree dove la concentrazione di persone è più consistente, in occasione di eventi che rappresentano una forte attrattiva per il pubblico;

Considerato che per quanto sopra esposto è necessario prevedere il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori in bottiglie di vetro e lattine per i giorni 11 e 13 Febbraio 2024 nella Piazza Ciullo, Corso VI Aprile, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e nelle rispettive aree adiacenti;

Ritenuto di dover vietare:

1. ai gestori di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e agli esercizi commerciali siti in Piazza Ciullo, Corso VI Aprile, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti e limitrofe alle suddette aree,- sia in forma fissa che itinerante - la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici;
2. a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale contundente nelle aree pubbliche di: Piazza Ciullo, Corso VI Aprile, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti e limitrofe alle suddette aree;

Ritenuto che l'adozione di tale provvedimento contribuisca al miglioramento della sicurezza urbana e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e/o illeciti;

Ravvisate le ragioni e i presupposti di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire nonché contrastare e fronteggiare i comportamenti sopra descritti che possano causare insidie o pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici anzidetti;

Dato atto che il presente provvedimento si inquadra tra le misure di safety previste dalla nota del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1;

Visto il D.L. 23.05.08 nr. 92 coordinato con la Legge di conversione 24.07.08 nr.125 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Visto l'art. 6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il D.M. di attuazione del comma 4 del cit. art.-54 come modificato dal D.L. nr. 92/2008 convertito con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della sicurezza urbana e della incolumità pubblica, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

Visto l'art. 54 del T.U. nr.267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

Atteso che compete al Sindaco emanare le Ordinanze in materia;

Propone di ordinare:

di vietare dalle ore 15:00 alle ore 23:00 dei giorni 11 e 13 febbraio 2024:

1. ai gestori di esercizi commerciali / pubblici siti in Piazza Ciullo, Corso VI Aprile, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti e limitrofe alle suddette aree, - sia in forma fissa che itinerante - la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici;

2. a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro nelle aree pubbliche di Piazza Ciullo- Corso VI Aprile- Via Mazzini- Piazza della Repubblica- Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti e limitrofe alle suddette aree;

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta;

Riconosciuta la propria competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 125/2008 che sostituisce l'art. 54 del T.U. n. 367/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

di vietare dalle ore 15:00 alle ore 23:00 dei giorni 11 e 13 febbraio 2024

1. ai gestori di esercizi commerciali / pubblici siti in Piazza Ciullo, Corso VI Aprile, Via Mazzini, Piazza della Repubblica, Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti e limitrofe alle suddette aree, - sia in forma fissa che itinerante - la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici;

2. a chiunque la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro nelle aree pubbliche di Piazza Ciullo- Corso VI Aprile- Via Mazzini- Piazza della Repubblica- Piazza Bagolino e nelle vie adiacenti e limitrofe alle suddette aree;

AVVERTE

che la mancata ottemperanza agli obblighi ed ai divieti previsti dalla presente Ordinanza determinerà a carico dei trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito e fatte salve eventuali responsabilità di natura penale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniaria : da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art.7/bis del D.Lgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta di euro 200,00 come stabilito dalla Delibera di Giunta Municipale n.171/2015 del 15/05/2015 e s.m.i.;

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale di Alcamo e alle Forze di Polizia la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività d'istituto;

DISPONE

- 1) La pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg.15 e in modo permanente nella sezione estratti, nonché la pubblicizzazione sul sito istituzionale sezione "Avvisi" del Comune di Alcamo;
- 2) La trasmissione della presente ordinanza:
 - per attività di vigilanza e osservanza alla Polizia Municipale di Alcamo;
 - per quanto di competenza alla Prefettura di Trapani affinché venga assicurato il concorso delle Forze dell'Ordine per l'osservanza e per gli adempimenti consequenziali.

RENDE NOTO

Che, avverso la presente Ordinanza, dal giorno della sua pubblicazione è ammesso:

- ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni;
- ricorso al T.A.R. entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Comandante alla P.M. Dott. Ignazio Bacile

Il Sindaco
domenico surdi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)